

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EDUCATIVA DEL COMUNE DI CASSINA DEI PECCHI DEI SERVIZI

Id. 208439687

CIG: B88FFF905A

QUESITI id. 209553008

Con riferimento all'elemento di valutazione dell'offerta economica num. 4 - che prevede l'attribuzione di un punteggio premiale in caso di possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 ai sensi dell'art. 108 c. 7 del D. lgs. 36/2023, con la presente si chiede conferma che - in caso di partecipazione di consorzio stabile di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) il punto venga attribuito qualora la certificazione sia posseduta dal solo consorzio, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare che dispone l'assegnazione del punteggio qualora la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate esecutrici del servizio, qualora il consorzio non esegua in proprio. Sul punto, recentissima giurisprudenza (TAR Umbria, Sez. I, 26.08.2025, n.667), ha statuito che: "tale scelta non tiene conto della peculiarità dell'istituto del consorzio, che è soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole componenti, e laddove partecipi ad una procedura selettiva, è l'unico soggetto qualificabile come "concorrente", "mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita, senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1219, id., 5 aprile 2024, n. 3144, id., 7 aprile 2023, n. 3615; id., 26 giugno 2020, n. 4100; id., 14 aprile 2020, n. 2387; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 11 dicembre 2024, n. 940, id. 2 gennaio 2012, n. 12; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 novembre 2024, n. 1176, T.A.R Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 giugno 2024, n. 1901)".

Più in generale "il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all'avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del "cumulo alla rinfusa" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024 n. 266 , id., 04 luglio 2023, n. 6530, Cons. Giust. Amm., n. 940/2024, cit.) ed infatti il consorzio stipula il contratto di appalto con l'amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, ed è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per l' esecuzione individui delle imprese consorziate (tanto è vero che la designazione delle esecutrici è un atto meramente interno, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra le consorziate e la stazione appaltante) le quali comunque rispondono solidalmente con il consorzio.

Alla luce della natura giuridica del consorzio stabile, come confermata dalla giurisprudenza succitata, si chiede pertanto conferma di quanto sopra evidenziato.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come espressamente previsto nella lex specialis, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) e d) del codice (salvo il caso in cui concorrono per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici. Nell'ambito della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante in materia di criteri di valutazione delle offerte, la scelta che si è operata è stata quella di riferire la richiesta di certificazione della parità di genere quale requisito premiale anche alle consorziate esecutrici, ritenendo in tal modo il possesso della suddetta certificazione idoneo a connotare positivamente l'offerta.